

BANDO N. 217.36 - PROT. 009853

PUBBLICA SELEZIONE NATO-CNR SENIOR FELLOWSHIPS PROGRAMME 2003 A **32** BORSE DI STUDIO PER LAUREATI, DA USUFRUIRSI PRESSO ISTITUTI O LABORATORI DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE, ORIENTALE E DELL'EX UNIONE SOVIETICA, INDETTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (D'INTESA CON IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI) PER STUDI E RICERCHE NEL CAMPO DELLE SCIENZE ESATTE, SPERIMENTALI, TECNICHE ED UMANISTICHE

**DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO
SERVIZIO II, CONCORSI E BORSE DI STUDIO**

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30/04/98, con la quale è stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente";
- Visto il D.lgs. del 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- Visto il D.P.C.M. del 13 giugno 2003, recante la nomina del Commissario del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Vista la delibera del Commissario Straordinario del CNR n. 008917 in data 28/04/2004

DISPONE

Art. 1

Nell'ambito del programma NATO "Senior" per il 2003, è indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a **32** borse di studio per l'estero, per laureati, riservata a studiosi e ricercatori per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche.

Tale programma consente alle Università italiane e ad Istituti di ricerca scientifica di inviare unità del proprio personale, di livello adeguatamente elevato, a studiare nuovi sviluppi di teorie scientifiche e nuove tecniche presso Istituti e Laboratori dei Paesi dell'Europa centrale, orientale e dell'ex Unione Sovietica.

Le borse di studio devono essere usufruite presso Istituti o Laboratori dei Paesi sottoindicati:

ALBANIA	LITUANIA
ARMENIA	MOLDAVIA
AZERBAIGIAN	POLONIA
BIELORUSSIA	ROMANIA
BULGARIA	FEDER. RUSSA
REPUBBLICA CECA	REP. SLOVACCA
CROAZIA	SLOVENIA
ESTONIA	TAGIKISTAN
EX REP.YUG.DI MACEDONIA	TURKMENISTAN
GEORGIA	UCRAINA
KAZAKISTAN	UNGHERIA
KIRGHIZISTAN	UZBEKISTAN

LETTONIA

e ripartite tra le seguenti aree disciplinari:

01 – area scienze di base (matematiche, fisiche, chimiche)	n. 7	borse
02 – area scienze della vita (biologiche, mediche e biotecnologie)	n. 6	"
03 – area scienze della terra e dell'ambiente	n. 6	"
04 – area scienze sociali e umanistiche	n. 5	"
05 – area scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell'informazione	n. 8	"

I candidati possono concorrere per una sola area disciplinare.

La durata della borsa è di **2 mesi**.

L'ammontare di ogni borsa è stabilito dal CNR e comprende, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dove è svolta la ricerca, un assegno mensile, per l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa inerente all'utilizzazione della borsa stessa.

L'importo lordo dell'assegno mensile è di € 1.807,60 .

Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che sull'assegno mensile sono effettuate le prescritte ritenute alla fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi soggetti ad IRPEF.

Il borsista è assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attività connessa con la fruizione della borsa.

Art. 2

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, né con contratti di lavoro a termine in atto.

La borsa è invece cumulabile con gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della L. 30/12/97 n. 449, qualora la borsa di studio stessa sia utile ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.

La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani senza assegni nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea italiane senza assegni, previo parere favorevole del Comitato di Consulenza Scientifica del CNR.

Art. 3

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea che, alla data di scadenza del presente bando:

- a. abbiano conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento, o la laurea specialistica, presso Università o Istituti

superiori italiani ovvero abbiano una laurea conseguita presso Università o Istituti superiori stranieri, dichiarata equivalente da una Università o Istituto superiore italiano o dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR);

- b. abbiano un'anzianità di laurea di almeno cinque anni;
- c. non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età;
- d. siano residenti in Italia (per i cittadini non italiani dei Paesi della U.E.).

Non possono partecipare alla selezione:

- 1. coloro che abbiano già usufruito di altre due borse di studio NATO;
- 2. coloro che stiano usufruendo o che usufruiranno di una seconda borsa NATO.

Art. 4

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando, deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto - Servizio II, Concorsi e Borse di Studio -, entro e non oltre il **trentesimo** giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Per le domande presentate a mano all'Ufficio Accettazione del CNR, durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1. certificato di laurea, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
- 2. certificato di residenza, se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell'Unione Europea;
- 3. dichiarazione di accettazione del candidato rilasciata su carta intestata da parte del responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica prescelta, presso la quale il candidato intende svolgere la ricerca; tale dichiarazione non può essere formulata tramite telegramma, telex o e-mail; può eventualmente essere trasmessa via fax; dovrà, inoltre, essere rilasciata in lingua italiana o inglese;
- 4. copia di non più di dieci lavori ritenuti più significativi (comunque copia di almeno un lavoro - può essere considerato lavoro anche la tesi di laurea);
- 5. programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;
- 6. curriculum vitae et studiorum;

7. qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse;
8. elenco dei lavori, con l'indicazione se siano pubblicati o non pubblicati, ed il nome di eventuali collaboratori;
9. elenco dei documenti e titoli presentati.

I documenti di cui ai punti 1, 2 e 7 possono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 ovvero con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del predetto decreto (allegato B).

I documenti di cui ai punti 5, 6, 8 e 9 devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal candidato.

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2 (solo per i cittadini non italiani dei Paesi della U.E.), 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del presente bando.

Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, né delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e documenti già presentati anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori pubblicati.

Non è inoltre consentito far riferimento a documenti e titoli precedentemente prodotti per altre selezioni CNR.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Ente può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del dirigente del Servizio II Concorsi e Borse di Studio, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 5

I candidati sono giudicati da Commissioni nominate dal Presidente del CNR per ciascuna delle aree disciplinari indicate nell'art. 1 del presente bando.

Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.

La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.

La Commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa.

La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dallo stesso, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.

Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla Commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.

Ai fini della graduatoria di merito la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di

compiere.

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria dei candidati.

Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate e sottoscritte in ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal segretario.

Art. 6

Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

- a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
- b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro tre mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 7

Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione.

I candidati, non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it del provvedimento di approvazione della graduatoria, possono chiedere la restituzione al Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio II, Concorsi e Borse di Studio – P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, con spese a proprio carico, dei titoli e documenti presentati, ad eccezione di:

1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione scientifica prescelta;
3. programma di ricerca (una copia);
4. curriculum vitae et studiorum (una copia);
5. elenco dei titoli presentati (una copia);
6. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).

Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

Trascorso il suddetto termine il Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto – Servizio II Concorsi e Borse di Studio – non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Il CNR non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi

postali.

Art. 8

L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non oltre **tre mesi** dalla data di comunicazione di vincita della stessa.

Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in programma entro detto termine decadranno dalla borsa.

La data di decorrenza non può in ogni caso essere anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita.

Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'Istituzione prescelta, gli studi e le ricerche in programma.

La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.

I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata, non la prosegue senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato, il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all'interessato.

Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso.

Art. 9

Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione da parte dell'interessato della data di inizio dell'attività di ricerca.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa anticipato e non maturato.

La restituzione dell'importo verrà richiesta dal CNR.

Art. 10

Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.

La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.

La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.

Art. 11

Ai fini del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Consiglio Nazionale delle Ricerche si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 12

L'avviso della presente selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Il presente bando è pubblicato, in via telematica, sul sito internet del CNR: <http://www.urp.cnr.it/> (vedere sezione Lavoro e Formazione).

Roma, 12 maggio 2004